

**RAPPORTO**  
della Commissione delle Petizioni  
sul messaggio 28 aprile 1967 concernente la domanda di grazia  
presentata da Bruno Valsangiacomo, Mendrisio

(del 23 agosto 1967)

In data 11 aprile 1967 il signor Bruno Valsangiacomo da Castel San Pietro, agricoltore, nato il 22 ottobre 1925, domiciliato a Mendrisio, coniugato con prole, inoltrava domanda di grazia, per ottenere il condono della pena di 4 giorni di arresto, senza il beneficio della sospensione condizionale, a seguito del decreto di accusa 331 dell'8 settembre 1966 del Sostituto Procuratore Pubblico sottocenerino, perchè ritenuto colpevole di omissione del pagamento della tassa di esenzione dal servizio militare.

Infatti, nonostante le diffide e l'ammonizione di legge, il Valsangiacomo non ha pagato, entro il termine suppletivo, la tassa militare per gli anni 1963 e 1964, per un importo complessivo di Fr. 64,40.

Da rilevare che la mancata concessione della sospensione condizionale della pena, è attribuibile al fatto che egli, per il medesimo reato, è già stato punito con decreto di accusa 205 del 14 maggio 1965 ad una pena di 6 giorni di arresto, spesa condizionalmente perchè si trattava della prima condanna (allora per gli anni 1961 e 1962, il Valsangiacomo avrebbe dovuto pagare un importo complessivo di Fr. 164,—).

Nell'istanza di grazia il Valsangiacomo mette a nudo la sua critica e disagiata situazione: famiglia numerosa (5 figli minorenni, il maggiore 13 anni, l'ultimo 9 mesi), condizioni precarie di salute, invalidità della moglie, gravi difficoltà finanziarie (debiti dovuti in parte alle frequenti malattie ed allo scarso guadagno) ed insiste nell'attribuire alla sua negligenza le attuali difficoltà.

Queste sue osservazioni trovano conferma nei rapporti stesi dalla Gendarmeria di Mendrisio e dalle considerazioni dell'Autorità comunale.

Vale la pena, soprattutto per chiarire il carattere e la personalità del Valsangiacomo, riportare alcuni passaggi dello scritto del vice-sindaco di Mendrisio:

«... il Valsangiacomo è un timido che personalmente non osa chiedere aiuto. Egli non è in grado di pagare la tassa militare ed avrebbe dovuto chiedere il condono: non ha però mai detto nulla, un po' per non mettere in luce la sua miseria, un po' per ignoranza. Egli è infatti un uomo dal carattere buono, ma anche piuttosto tardo. E poichè da anni si dibatte nelle difficoltà senza poterne uscire, è divenuto un trascurato, quasi da non discernere le cose gravi, importanti, da quelle comuni...».

E' impressione di chi esamina attentamente il particolareggiato messaggio del Consiglio di Stato che si sia voluto giustamente insistere su alcuni aspetti umani, che ovviamente meritano considerazione.

Il rifiuto da parte del Consiglio di Stato a concedere la grazia « non senza qualche perplessità... per non modificare la prassi finora seguita nell'esame di queste domande », sono parole del messaggio, è da attribuire al preavviso nega-

tivo, ineccepibile da un profilo giuridico, del Sostituto Procuratore Pubblico sottocenerino.

L'egregio Magistrato, nelle sue pertinenti considerazioni, insiste sulla recidività del Valsangiaco, non considera attenuante il fatto che sia imputabile ad ignoranza il non aver saputo far valere i suoi diritti ed il non aver dato seguito alle sollecitatorie. Considera la grazia un istituto talmente delicato, da essere trattato con estrema cautela, concessa soltanto in casi eccezionali, per non compromettere la « stabilità e la serietà della giustizia penale ».

Muovendo appunti sulla tassa militare, ritiene: « di voga un certo antimilitarismo spicciolo, essa viene presa di mira volentieri da individui assetati di originalità politica... ».

Elenca e specifica la prassi di un procedimento penale per mancato pagamento della tassa, dimostrando a iosa la comprensione delle Autorità d'incasso.

A suo parere, altro fondamentale motivo che si opporrebbe alla concessione della grazia: mancanza di equità nei confronti degli altri accusati puniti per il medesimo reato e che non beneficerebbero della stessa, unicamente perchè non l'hanno chiesta.

Soffermandosi sulla clemenza dell'attuale prassi in fatto di repressione della renitenza al pagamento della tassa militare, afferma e deplora che essa contrasta l'art. 42 della legge federale là dove prevede l'abbandono del procedimento penale, quando il denunciato paga la tassa militare dopo la scadenza del secondo termine supplementare. A tale riguardo cita una circolare del Ministero pubblico della Confederazione. In sostanza è dell'avviso che un'eventuale concessione della grazia significherebbe oltrepassare i limiti di comprensione in materia penale, in ogni caso l'introduzione di una nuova istanza arbitraria di ricorso.

Per doverosa oggettività, la vostra Commissione ha dato incarico al relatore di appurare alcune circostanze ed alcuni aspetti dei rapporti allegati e contemplati nel messaggio del Consiglio di Stato. Siamo perciò in grado, per conoscenza dei fatti, di condividere gli apprezzamenti del rapporto della gendarmeria di Mendrisio e della dichiarazione del vice-sindaco del Borgo.

Il Valsangiaco gode di buona reputazione ed è stimato nel proprio rione. La sua dimora è priva di quel minimo richiesto ad una pur modesta abitazione, anche se ineccepibile dal profilo pulizia. Lascia alquanto a desiderare il lato igienico e la sicurezza per i bambini (scala ripida ed insicura, un semplice asse ad uso cancello facilmente asportabile, impedisce ai più piccini la discesa).

Il Valsangiaco è in cura per discopatia e disturbi cardiaci; anche la moglie, per parecchio tempo degente in un nostro sanatorio causa un'affezione polmonare, è praticamente invalida.

La sua situazione economica è delle più precarie. Pur lavorando intensamente, a dispetto delle sue condizioni di salute, non è in grado di assicurare alla sua famiglia nemmeno il necessario.

Questo accanirsi di circostanze negative potrebbero indurre a ritenere il Valsangiaco, un uomo oltremodo amareggiato, tanto da considerarsi una vittima della sorte, creando uno stimolo alla ribellione contro questa attuale società del benessere, della quale è estromesso, in pratica rifiutando di versare alla stessa il suo sudatissimo tributo.

Niente di tutto questo. Conversando abbiamo avuto l'impressione di trovarci di fronte ad un maturo fanciullo, altrettanto ingenuo quanto buono. Uno che vive alla giornata e che, date le circostanze, fortuna sua, non conosce la propria condizione.

Non si è ancora reso conto — non si renderà mai conto — delle gravi conseguenze che dovrà sopportare a causa della sua incoscienza. Non è in condizione,

e non lo sarà mai, di pagare tasse. Certamente una domanda di condono avrebbe trovato nella equità delle nostre Autorità la massima comprensione. Con tutta tranquillità possiamo affermare che il Valsangiacomo più che colpevole è vittima.

Circostanze particolari, come quelle accennate, non possono essere ignorate e nemmeno arginate da prassi o da considerazioni puramente giuridiche. Non possiamo in coscienza condannare sei innocenti, già quotidianamente provati dalla mala sorte ad ulteriori privazioni per l'ignoranza e l'incoscienza paterna! D'altra parte la legge concede al Gran Consiglio la competenza di usare la grazia nei casi speciali nei quali l'esecuzione della pena costituirebbe una patente ingiustizia.

Pur considerando che l'istanza di grazia non è formalmente ineccepibile, la Commissione ritiene ricorrano motivi umanitari sufficienti a giustificare la concessione della grazia a Bruno Valsangiacomo.

Fatte queste premesse, vi invitiamo a voler dare la vostra approvazione alla presente domanda di grazia.

*Per la Commissione delle Petizioni :*

P. Poma, relatore

Ghiggia — Nessi — Pagani — Schianchi — Taddei

